

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 12 dicembre 2012

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 272. Sentenza 24 ottobre - 6 dicembre 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinanza dibattimentale - Intervento in giudizio - Soggetti che non sono stati parti nei giudizi a quibus, titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale - Necessaria titolarità di un interesse qualificato - Mancanza - Inammissibilità.

Procedimento civile - Disposizioni in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - Obbligo, nelle materie espressamente indicate, del previo esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, eccepibile dal convenuto o rilevabile d'ufficio - Omessa descrizione della fattispecie a quo - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5; decreto del ministro della giustizia, di concerto col ministro dello sviluppo economico, 18 ottobre 2010, n. 180, art. 16, come modificato dal decreto ministeriale 6 luglio 2011, n. 145.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

Procedimento civile - Disposizioni in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - Obbligo, nelle materie espressamente indicate, del previo esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, eccepibile dal convenuto o rilevabile d'ufficio - Estraneità della disciplina censurata ai criteri e principi direttivi fissati dall'art. 60 della legge delega n. 69 del 2009 - Eccesso di delega per straripamento dei poteri del legislatore delegato - Illegittimità costituzionale - Estensione della declaratoria di illegittimità alla restante parte del comma censurato, per stretta connessione delle norme - Assorbimento dei restanti profili.

- D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 1.
- Costituzione, artt. 76 e 77 (artt. 3, 24, 101, 102 e 111); legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 60.

Procedimento civile - Mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, eccepibile dal convenuto o rilevabile d'ufficio - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Disposizioni strettamente collegate che resterebbero prive di significato a seguito della caducazione della mediazione obbligatoria - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

- D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 4, comma 3, secondo periodo, e parte del sesto periodo; art. 5, comma 2, parte del primo periodo; art. 5, parte del comma 4; art. 5, parte del comma 5; art. 6, parte del comma 2; art. 7, parte; art. 8, comma 5; art. 11, parte del comma 1; art. 13, parte; art. 17, comma 4, lett. d); art. 17, comma 5; art. 24.
- Costituzione, artt. 76 e 77; legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 60; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.....

Pag. 1

N. 273. Sentenza 3 - 6 dicembre 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Responsabilità civile - Norme della Regione Puglia - Consorzi di bonifica - Fondi specificamente destinati al pagamento di retribuzioni e oneri previdenziali per i dipendenti, al pagamento di rate di mutui e prestiti obbligazionari, al funzionamento tecnico indispensabile degli impianti - Impignorabilità ed esclusione dell'esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio - Indebita limitazione della responsabilità patrimoniale in danno dei creditori dei consorzi di bonifica - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.

- Legge della Regione Puglia 10 ottobre 2003, n. 23, art. 1.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l) (artt. 3, 24, primo e secondo comma, 41 e 97, primo e secondo comma, Cost.).....

Pag. 28



N. 274. Sentenza 3 - 6 dicembre 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Enti locali - Norme della Regione Veneto - Disposizioni in materia funeraria - Comuni ricompresi nei territori classificati montani o loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a 5.000 abitanti - Possibilità di deroga al regime di incompatibilità, già stabilito con legge regionale, della gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale con lo svolgimento dell'attività funebre - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Insussistenza - Ascrivibilità delle norme censurate alla potestà legislativa regionale in materia di tutela della salute e dei servizi pubblici locali - Non fondatezza delle questioni.

– Legge della Regione Veneto 11 novembre 2011, n. 21, artt. 1 e 2.

– Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e).....

Pag. 35

N. 275. Sentenza 3 - 6 dicembre 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Energia - Costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Disciplina statale semplificata per le autorizzazioni - Decreto ministeriale recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" - Applicazione alle Province autonome - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Eccepita inammissibilità per carenza di interesse in ragione della facoltà di introdurre deroghe attribuita alla ricorrente - Reiezione.

– D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, art. 6, commi 9 e 11.

– Costituzione, art. 117, terzo e quinto comma; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 3), 8, numeri 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 19), 21), 22), 24) e 29), numeri 9) e 10), 16, 80, comma 1, e 81, comma 2; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 1 novembre 1973, n. 690; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2; decreto 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente.

Energia - Costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Disciplina statale semplificata per le autorizzazioni - Decreto ministeriale recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" - Applicazione alle Province autonome - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Eccepita inammissibilità per inapplicabilità delle linee guida - Reiezione.

– D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, artt. 5 e 6.

– Costituzione, art. 117, terzo e quinto comma; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 3), 8, numeri 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 19), 21), 22), 24) e 29), numeri 9) e 10), 16, 80, comma 1, e 81, comma 2; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 1 novembre 1973, n. 690; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2; decreto 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente.

Energia - Costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Disciplina statale semplificata per le autorizzazioni - Decreto ministeriale recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" - Applicazione alle Province autonome - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Asserita violazione delle competenze statutarie nelle materie dell'urbanistica e piani regolatori e della tutela del paesaggio - In via subordinata, asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza - Riconducibilità della disciplina censurata alla materia dell'energia - Riconoscimento alla disciplina censurata del carattere di formazione di principio e non di dettaglio - Non fondatezza delle questioni.

– D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, artt. 5 e 6.



- Costituzione, art. 117, terzo e quinto comma; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 3), 8, numeri 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 19), 21), 22), 24) e 29), numeri 9) e 10), 16, 80, comma 1, e 81, comma 2; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 1 novembre 1973, n. 690; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2; decreto 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente.

Energia - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Formazione professionale degli installatori - Obbligo di attivare un programma di formazione professionale o, in alternativa, di riconoscere fornitori di formazione - Previsione di un potere sostitutivo per il caso di inattività - Applicazione alle Province autonome - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Asserita lesione della competenza primaria statutaria in materia di formazione professionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, art. 15, commi 3 e 4, primo periodo.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, n. 29); d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 8; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.....

Pag. 40

N. 276. Ordinanza 3 - 6 dicembre 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enti locali - Elezioni - Cariche elettive comunali e provinciali - Incompatibilità o decadenza - Pendenza di una lite civile o amministrativa - Esclusione dell'incompatibilità per le cause in materia tributaria e non anche per quelle di opposizione a sanzioni amministrative ex lege 681/1989 - Asserita violazione del diritto all'elettorato passivo e alla tutela giurisdizionale dell'eletto - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.

- D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 63, comma 1, n. 4.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 51.....

Pag. 55

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 156. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 ottobre 2012 (della Provincia autonoma di Trento).

Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Riduzione delle spese sanitarie per l'acquisto di beni e servizi - Previsione per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dell'obbligo di adottare entro il 31 dicembre 2012 provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivo di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni - Previsione che la riduzione dei posti letto è a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da ridurre e che è conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di unità operative complesse - Previsione della sospensione del conferimento e rinnovo degli incarichi ai sensi dell'art. 15-septies del d.lgs. n. 502 del 1992, fino ad avvenuta realizzazione della riduzione stessa - Previsione per le Regioni e le Province autonome dell'obbligo di operare una verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale, della funzionalità delle piccole strutture ospedaliere pubbliche e di promuovere l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e domiciliare - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della potestà legislativa provinciale in materia di organizzazione dei propri uffici e del relativo



personale, nonché in materia di igiene e sanità e di assistenza sanitaria ed ospedaliera, già disciplinata con normative provinciali, mediante l'adozione di una disciplina minuziosa e di dettaglio.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 13, lett. c).
- Costituzione, Titolo V e, in particolare, art. 117, comma terzo, 118, 119, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 7; 8, n. 1; 9, n. 10; e 16 e relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197.


Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione, in deroga alla procedura stabilita dall'art. 8-sexies, comma 5, del d.lgs n. 502 del 1992, che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, determina con proprio decreto le tariffe massime che le Regioni e le Province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate, sulla base dei dati di costo disponibili e, ove ritenuti congrui, dei tariffari regionali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della potestà legislativa provinciale in materia di organizzazione dei propri uffici e del relativo personale, nonché in materia di igiene e sanità e di assistenza sanitaria ed ospedaliera, già disciplinata con normative provinciali, mediante l'adozione di una disciplina minuziosa e di dettaglio.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 15.
- Costituzione, Titolo V e, in particolare, art. 117, comma terzo, 118, 119, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 7; 8, n. 1; 9, n. 10; e 16 e relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197.

Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che le tariffe massime di cui al comma 15, valide dalla data dell'entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, fino alla data del 31 dicembre 2014, costituiscono riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio Sanitario Nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della potestà legislativa provinciale in materia di organizzazione dei propri uffici e del relativo personale, nonché in materia di igiene e sanità e di assistenza sanitaria ed ospedaliera, già disciplinata con normative provinciali, mediante l'adozione di una disciplina minuziosa e di dettaglio.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 16.
- Costituzione, Titolo V e, in particolare, art. 117, comma terzo, 118, 119, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 7; 8, n. 1; 9, n. 10; e 16 e relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197.

Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che gli importi tariffari, fissati dalle singole Regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15, restano a carico dei bilanci regionali e che tale disposizione si intende comunque rispettata dalle Regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi dell'art. 12 dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nella seduta del 23 marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del settore sanitario, fatto salvo quanto specificamente previsto per le Regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 su un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del



Servizio sanitario regionale, per le quali le tariffe massime costituiscono un limite invalicabile - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della potestà legislativa provinciale in materia di organizzazione dei propri uffici e del relativo personale, nonché in materia di igiene e sanità e di assistenza sanitaria ed ospedaliera, già disciplinata con normative provinciali, mediante l'adozione di una disciplina minuziosa e di dettaglio.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 17.
- Costituzione, Titolo V e, in particolare, art. 117, comma terzo, 118, 119, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 7; 8, n. 1; 9, n. 10; e 16 e relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197.

Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che il livello del fabbisogno del servizio nazionale e del correlato finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, è ridotto di 900 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e di 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 - Previsione che, qualora la proposta di riparto non intervenga entro i termini indicati dalla disposizione, all'attribuzione del concorso alla manovra di correzione dei conti alle singole Regioni e Province autonome, alla ripartizione del fabbisogno e delle disponibilità finanziarie annue per il Servizio Sanitario Nazionale, si provvede secondo i criteri previsti dalla normativa vigente - Previsione che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, ad esclusione della Regione Siciliana, assicurano il concorso di cui sopra mediante le procedure previste dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 e che fino all'emanazione delle norme di attuazione previste dal predetto art. 27, l'importo del concorso alla manovra stessa è annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria della provincia autonoma, nonché della sfera di competenza provinciale in materia di standard delle prestazioni assistenziali ospedaliere e di politiche tariffarie dei servizi.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 22, secondo, terzo, quarto e quinto periodo.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, Titolo VI, con particolare riferimento agli artt. 75, 79, 103, 104 e 107 e relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 4, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 e legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 108.

Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che con le procedure previste dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013, 1.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e che l'importo del concorso alla manovra è annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia, della potestà legislativa in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti della Provincia e stato giuridico ed economico del personale - Denunciata violazione dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 16, comma 3.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, Titolo VI, con particolare riferimento agli artt. 69, 70, 75, 79, 103, 104 e 107 e relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 4, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 e legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 108.



Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Riduzione della spesa degli enti territoriali - Previsione per tutte le Regioni a statuto speciale, in caso di mancato accordo sul concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle modalità di definizione degli obiettivi stessi con riferimento agli obiettivi fissati nell'ultimo accordo ulteriormente migliorati dai contributi a carico delle Autonomie speciali stabiliti dalle manovre precedenti e da altri ulteriori contributi - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia, della potestà legislativa in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti della Regione e stato giuridico ed economico del personale - Denunciata violazione dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 16, comma 4.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, Titolo VI, con particolare riferimento agli artt. 69, 70, 75, 79, 103, 104 e 107 e relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs 16 marzo 1992, n. 266, con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 4, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 e legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 108.

Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Riduzione della spesa degli enti territoriali - Previsione che il contributo delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano è determinato dagli artt. 15 e 16, comma terzo - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia, della potestà legislativa in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti della Regione e stato giuridico ed economico del personale - Denunciata violazione dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 24-bis.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, Titolo VI, con particolare riferimento agli artt. 69, 70, 75, 79, 103, 104 e 107 e relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs 16 marzo 1992, n. 266, con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 4, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 e legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 108.

Pag. 61

N. 157. Ricorso per questione di legittimità costituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2012.

Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione - Liquidazione della "Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA" - Disposizioni in materia di personale - Previsione del trasferimento alla Regione del personale della società con rapporto a tempo indeterminato in essere alla data di cessazione della gestione liquidatoria, previa verifica dei requisiti per accedere ai ruoli dell'Amministrazione regionale ed eventuale prova scritta - Ricorso del Governo - Denunciato inquadramento riservato di personale nell'organico della Regione, senza esperimento delle procedure concorsuali pubbliche - Violazione del principio del pubblico concorso, nonché dei principi di ragionevolezza, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione - Contrasto con le norme statali in materia di vincoli assunzionali - Violazione dei principi fondamentali in materia del coordinamento della finanza pubblica.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 16, art. 54.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo; Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 557 e 562; decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 76, comma 7.

Pag. 73



N. 158. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 ottobre 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Molise - Piani attuativi conformi agli strumenti urbanistici generali vigenti - Obbligo del Comune di trasmetterne copia alla Regione per eventuali osservazioni - Mancata previsione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di un principio fondamentale della legislazione statale in materia di governo del territorio - Richiamo alla sentenza n. 343 del 2005 della Corte costituzionale.

- Legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 18, art. 1.
- Costituzione, art. 117, comma terzo, in relazione all'art. 24, comma secondo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Pag. 75

N. 159. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 19 ottobre 2012 (della Regione Friuli-Venezia Giulia).

Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Obbligo per le Regioni di procedere allo scioglimento, o in alternativa, alla privatizzazione di tutte le società direttamente o indirettamente controllate, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato di prestazioni di servizi in favore della p.a. superiore al novanta per cento dell'intero fatturato - Previsione che ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti, né possono fruire di rinnovi di affidamenti di cui sono titolare e che i servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell'ambito delle amministrazioni, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale - Previsione della non applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, ove non sia possibile per l'amministrazione controllante un efficace ed utile ricorso al mercato dell'attivazione di una speciale procedura per accertare i casi in cui per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento, che prevede anche l'acquisizione di un parere vincolante dell'Autorità garante della concorrenza - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciato illegittimo uso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria, organizzativa e di funzionamento delle Regioni e di enti pubblici regionali, nonché di servizi pubblici locali - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di solidarietà sociale e di leale collaborazione - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dal diritto comunitario, in tema di affidamenti *in house*.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 4, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 2, 3, 6, 77, 117, 119 e 133; Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 3, 4, nn. 1 e 1-bis, 8, 49 e 54; d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9; legge 13 dicembre 2010, n. 220; legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Previsione, per le pubbliche amministrazioni ed i soggetti aggiudicatari di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, della limitazione dell'affidamento dei servizi pubblici locali alle sole ipotesi in cui il valore economico del servizio sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciato illegittimo uso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria, organizzativa e di funzionamento delle Regioni e di enti pubblici regionali, nonché di servizi pubblici locali - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dal diritto comunitario, in tema di affidamenti *in house*.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 4, commi 7 e 8.



- Costituzione, artt. 2, 3, 6, 77, 117, 119 e 133; Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 3, 4, nn. 1 e 1-bis, 8, 49 e 54; d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9; legge 13 dicembre 2010, n. 220; legge 15 dicembre 1999, n. 482.


Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Previsione che le Regioni, Province e Comuni sopprimono o accorpano o, in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi oneri finanziari, in misura non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque denominati che esercitano, alla data di entrata in vigore del decreto-legge impugnato, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'art. 117, comma secondo, lett. p), della Costituzione, o funzioni amministrative spettanti a Comuni, Province e Città metropolitane ai sensi dell'art. 118 della Costituzione - Previsione di apposita procedura articolata in tre fasi: a) ricognizione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge impugnato, di tutti gli enti, agenzie ed organismi; b) definizione mediante intese da adottarsi in sede di Conferenza unificata dei costi e delle tempistiche per l'attuazione delle norme; c) soppressione *ope legis* di tutti gli enti, agenzie ed organismi, con conseguente nullità di tutti gli atti successivamente adottati, qualora le Regioni, le Province ed i Comuni, decorsi nove mesi dall'entrata in vigore del decreto, non abbiano dato attuazione al precetto normativo - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciato illegittimo uso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria, organizzativa e di funzionamento delle Regioni e di enti pubblici regionali, nonché di servizi pubblici locali.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 9.
- Costituzione, artt. 2, 3, 6, 77, 117, 119 e 133; Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 3, 4, nn. 1 e 1-bis, 8, 49 e 54; d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9; legge 13 dicembre 2010, n. 220; legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Riduzione delle spese di personale - previsione che ai fini dell'applicazione dei parametri previsti dall'art. 19, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011 e dall'art. 4, comma 69, della legge n. 183 del 2011 (relativi al dimensionamento della rete scolastica ed al Piano di Dimensionamento regionale) che per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di madre lingua straniera - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata violazione del principio di uguaglianza - Denunciata violazione del principio di tutela delle minoranze linguistiche.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 14, comma 16.
- Costituzione, artt. 2, 3, 6, 77, 117, 119 e 133; Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 3, 4, nn. 1 e 1-bis, 8, 49 e 54; d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9; legge 13 dicembre 2010, n. 220; legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Riduzione delle spese sanitarie per l'acquisto di beni e servizi - Previsione da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano dell'obbligo di adottare entro il 31 dicembre 2012 provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivo di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni - Previsione che la riduzione dei posti letto è a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da ridurre e che è conseguita esclusivamente attraverso la



soppressione di unità operative complesse - Previsione della sospensione del conferimento e rinnovo degli incarichi ai sensi dell'art. 15-septies del d.lgs. n. 502 del 1992, fino ad avvenuta realizzazione della riduzione stessa - Previsione per le Regioni e le Province autonome dell'obbligo di operare una verifica, sotto il profilo assistenziale gestionale, della funzionalità delle piccole strutture ospedaliere pubbliche e di promuovere l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e domiciliare - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciato illegittimo uso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza - Denunciata violazione della potestà legislativa regionale in materia di organizzazione dei propri uffici e del relativo personale, nonché in materia di igiene e sanità e di assistenza sanitaria ed ospedaliera, già disciplinata con normative regionali, mediante l'adozione di una disciplina minuziosa e di dettaglio.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 13.
- Costituzione, artt. 2, 3, 6, 77, 117, 119 e 133; Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 3, 4, nn. 1 e 1-bis, 8, 49 e 54; d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9; legge 13 dicembre 2010, n. 220; legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Riduzione delle spese sanitarie per l'acquisto di beni e servizi - Previsione della riduzione del livello di fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, di 900 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e di 2100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciato illegittimo uso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza - Denunciata violazione della potestà legislativa regionale in materia di organizzazione dei propri uffici e del relativo personale, nonché in materia di igiene e sanità e di assistenza sanitaria ed ospedaliera, già disciplinata con normative regionali, mediante l'adozione di una disciplina minuziosa e di dettaglio.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 13.
- Costituzione, artt. 2, 3, 6, 77, 117, 119 e 133; Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 3, 4, nn. 1 e 1-bis, 8, 49 e 54; d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9; legge 13 dicembre 2010, n. 220; legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Bilancio e contabilità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali - Previsione che con le procedure previste dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013, 1.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e che l'importo del concorso alla manovra è annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciato illegittimo uso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza - Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Regione, della potestà legislativa in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti della Regione e stato giuridico ed economico del personale - Denunciata violazione dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 16, comma 3.



- Costituzione, artt. 2, 3, 6, 77, 117, 119 e 133; Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 3, 4, nn. 1 e 1-bis, 8, 49 e 54; d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9; legge 13 dicembre 2010, n. 220; legge 15 dicembre 1999, n. 482.


Bilancio e contabilità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali - Previsione che nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciato illegittimo uso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza - Denunciata violazione dell’autonomia organizzativa e finanziaria della Regione, della potestà legislativa in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti della Regione e stato giuridico ed economico del personale - Denunciata violazione dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 16, comma 9.
- Costituzione, artt. 2, 3, 6, 77, 117, 119 e 133; Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 3, 4, nn. 1 e 1-bis, 8, 49 e 54; d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9; legge 13 dicembre 2010, n. 220; legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Riordino delle Province e loro funzioni - Previsione del riordino di tutte le Province delle Regioni a statuto ordinario, mediante decreto da emanarsi, entro dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge impugnato, con deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla base dei requisiti minimi da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia (individuati con la deliberazione predetta, rispettivamente, in 2500 km. e in 350.000 abitanti) - Prevista partecipazione al riordino delle Province mediante atto legislativo ad iniziativa governativa, all’esito di una procedura cui partecipano il Consiglio delle autonomie locali delle singole Regioni a statuto ordinario e le Regioni stesse mediante la presentazione di ipotesi di riordino e previo parere della Conferenza unificata - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata violazione del principio di autonomia costituzionale degli enti territoriali, nella specie delle Province - Lesione del principio di ragionevolezza per l’adozione di una misura sproporzionata e non efficace rispetto alla finalità dichiarata dalla normativa impugnata di riduzione della spesa pubblica - Denunciato illegittimo uso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza - Denunciata violazione dell’assetto costituzionale ed ordinamentale della Regione - Denunciata violazione dell’autonomia regionale in relazione ai principi di sussidiarietà verticale e di adeguatezza - Denunciata lesione della potestà regolamentare delle Province - Denunciata violazione dell’autonomia finanziaria ed amministrativa regionale - Violazione del principio costituzionale della partecipazione della popolazione interessata alla procedura di mutamento delle circoscrizioni provinciali e degli altri enti territoriali previsti dalla Costituzione.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 17.
- Costituzione, artt. 2, 3, 6, 77, 117, 119 e 133; Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 3, 4, nn. 1 e 1-bis, 8, 49 e 54; d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9; legge 13 dicembre 2010, n. 220; legge 15 dicembre 1999, n. 482.

- N. 14. Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 9 ottobre 2012 (della Regione Siciliana).
Bilancio e contabilità pubblica - Decreto ministeriale recante “Riduzione delle risorse per sanzione ai Comuni e alle Province non rispettosi del patto di stabilità-anno 2011” - Previsione di sanzione comportante la riduzione di risorse del fondo sperimentale di riequilibrio per i Comuni ricadenti nei territori delle Regioni a statuto ordina-



rio, ovvero dei trasferimenti corrisposti per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Siciliana e della Regione Sardegna - **Conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Siciliana - Richiamo alle censure dedotte dalla stessa Regione con il ricorso n. 162/11 (non ancora deciso) avverso il d.lgs. n. 149 del 2011 - Eccesso di delega - Violazione delle norme statutarie di definizione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Regione - Violazione del principio pattizio, a fronte dell'applicabilità di sanzioni agli enti locali siciliani prima dell'attivazione della procedura prevista dallo statuto regionale - Richiesta di dichiarare la non spettanza allo Stato del potere esercitato e di annullare l'atto impugnato - Istanza di sospensione.**

- Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 26 luglio 2012.
- Costituzione, artt. 76 (in relazione agli artt. 1 e 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e 119 (in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); Statuto della Regione Siciliana, art. 43.....

Pag. 99

N. 272. Ordinanza del Tribunale di Brindisi - sezione distaccata Ostuni del 15 maggio 2012.

Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Danno biologico per lesioni di lieve entità (c.d. micropermanenti) - Liquidazione in base ai valori fissati dalle tabelle ministeriali, con possibilità di aumento non maggiore di un quinto in relazione alle condizioni soggettive del danneggiato - Conseguente riconoscimento di un ammontare risarcitorio inferiore a quello commisurato ai valori delle tabelle del Tribunale di Milano, ritenuti "equi" dalla giurisprudenza di legittimità - Denunciata lesione di posizioni giuridiche soggettive garantite dalla Carta di Nizza (dignità umana e diritto all'integrità della persona) e dalla CEDU (diritto alla vita, come interpretato dalla Corte di Strasburgo) - Contrasto con il "principio non solo di integrale, ma anche di equa riparazione del danno" - Violazione del diritto ad un processo equo riconosciuto dalla CEDU - Violazione del "principio comunitario di effettività della tutela (*sub specie* di tutela risarcitoria), riconosciuta a livello nazionale" - Irragionevole diversità di trattamento tra lesioni "micropermanenti" a seconda della loro genesi, nonché tra lesioni "micropermanenti" e "macropermanenti" - Inidoneità ad assicurare un'uniformità pecuniaria di base e un'adeguata personalizzazione della misura risarcitoria - Esorbitanza dalla legge delega e contrasto con la *ratio* di essa.

- Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, art. 139, commi 1, 3 e 6.
- Costituzione, artt. 2, 3, primo comma, 24, 32, 76 e 117, primo comma; T.U.E., quale modificato dal Trattato di Lisbona, art. 6; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 1 e 3; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848], artt. 2 e 6; legge 29 luglio 2003, n. 229, art. 4.....

Pag. 103

N. 273. Ordinanza della Corte d'appello di Napoli del 13 luglio 2012.

Procedimento civile - Controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità - Assoggettamento al rito sommario di cognizione - Esclusione della possibilità di conversione del rito da sommario a ordinario nella stessa materia - Contrasto con il principio di eguaglianza, con il diritto di difesa e con il principio del giusto processo - Eccesso di delega.

- Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, artt. 29 e 34, comma 37.
- Costituzione, artt. 3, 24, commi primo e secondo, 77, primo comma, e 111; legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 54.....

Pag. 120



N. 274. Ordinanza del Tribunale di Tivoli del 30 maggio 2012.

Procedimento civile - Disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - Obbligo di esperire preliminarmente il procedimento di mediazione, a pena di inammissibilità della domanda giudiziale - Previsione per le azioni relative a controversie in materia di divisione - Assenza di indicazioni relative all'ipotesi di giudizio divisorio introdotto nell'ambito di giudizio di divorzio - Mancanza di una "formulazione normativa che sia di comprensione univoca e chiara del proprio significato" - Violazione del "principio di non incertezza del diritto (*default de sécurité juridique*)", enunciato dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), come interpretata dalla Corte di Strasburgo, e recepito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) - Contrasto con il principio di eguaglianza, con la garanzia di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nonché con la regola del giusto processo nella sua accezione più lata.

- Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, art. 5.
- Costituzione, artt. 11, 24, 111 e 117; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848], artt. 6 e 13; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 47, 52 e 53.

In via subordinata: Procedimento civile - Possibilità per ogni giudice di qualsiasi ordine e grado di richiedere una interpretazione pregiudiziale alle Sezioni unite della Corte di Cassazione, in funzione nomofilattica, "analogamente a quanto previsto dall'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alle pronunce pregiudiziali della Corte di Giustizia Europea in merito ai dubbi interpretativi di norme comunitarie" - Mancata previsione - Violazione del "principio di non incertezza del diritto (*default de sécurité juridique*)", enunciato dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), come interpretata dalla Corte di Strasburgo, e recepito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) - Contrasto con il principio di eguaglianza, con la garanzia di tutela giurisdizionale dei diritti ed interessi legittimi, nonché con la regola del giusto processo nella sua accezione più lata.

- Cod. proc. civ., art. 372, commi secondo e terzo.
- Costituzione, artt. 11, 24, 111 e 117; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848], art. 6; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 47, 52 e 53.....

Pag. 123

N. 275. Ordinanza del Tribunale di Catanzaro - seconda sezione civile del 22 novembre 2010.

Contratto, atto e negozio giuridico - Norme della Regione Calabria - Cessioni di credito - Previsione dell'efficacia nei confronti della Regione qualora alla stessa siano state notificate presso la sede legale ed accettate con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, prima della liquidazione della correlata spesa - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di giurisdizione e di norme processuali.

- Legge della Regione Calabria 4 febbraio 2002, n. 8, art. 46.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l).....

Pag. 134

N. 276. Ordinanza della Commissione provinciale di Milano del 28 aprile 2012.

Imposte e tasse - Rimborso delle imposte - Eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate sino al 30 giugno 1997 - Prevista erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate, senza possibilità di far valere l'eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti - Violazione del principio di eguaglianza - Discriminazione fra le parti del processo nonché fra diverse categorie di contribuenti - Violazione dello statuto dei diritti del contribuente - Esclusione della Pubblica Amministrazione dalla tutela giurisdizionale per determinate categorie di atti - Violazione del principio di ragionevolezza - Incongruità della deroga all'applicazione delle norme generali sulla prescrizione - Lesione dei principi di buon andamento e di imparzialità della P.A.



- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 58.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 113, comma secondo; legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 3. Pag. 142

N. 277. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte del 24 agosto 2012.

Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Contenimento della spesa in materia di pubblico impiego - Dipendenti pubblici (nella specie, professori ordinari, professori associati e ricercatori) - Previsione che le progressioni di carriera, comunque denominate, disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici - Lesione del principio di uguaglianza - Violazione del principio di retribuzione proporzionata ed adeguata - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 21.
- Costituzione, artt. 3, 36 e 97. Pag. 148

